SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 383

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro di grazia e giustizia

(MARTELLI)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(CIRINO POMICINO)

e col Ministro del tesoro

(CARLI)

(V. *Stampato Camera n.* **859**)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 giugno 1992

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 giugno 1992

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 295, recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2450)

INDICE

Disegno di legge ..... *Pag.* 3

Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati ..... » 5

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 maggio 1992, n. 295, recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 gennaio 1992, n. 37, e 26 marzo 1992, n. 241.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1992, N. 295

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-*bis*. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, si applicano con decorrenza 1° gennaio 1992 anche al personale direttivo e dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in annue lire 6.157.831.766, si provvede, per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia".

Art. 3-*ter*. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, vanno interpretate nel senso che all'indennità dalle stesse prevista si applica la disciplina di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, modificata a far data dal 1° gennaio 1992 dall'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412».

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 26 maggio 1992, n. 295, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 122 del 26 maggio 1992.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di miglioramenti dell'efficienza dei servizi del settore giudiziario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, per il settore giudiziario del Ministero di grazia e giustizia è integrato, per l'anno 1992, della somma di lire 15.826.797.000 ai fini della erogazione di compensi diretti a retribuire la maggiore produttività, nonchè le turnazioni, l'assistenza al magistrato e la reperibilità.

Articolo 2.

1. Il compenso relativo alla reperibilità è esteso, per l'anno 1992, al personale con qualifica dirigenziale e direttiva del ruolo ad esaurimento appartenente al settore giudiziario.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia

Articolo 1.

Identico.

Articolo 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 3.

1. I compensi di cui agli articoli 1 e 2 sono determinati secondo i parametri stabiliti per il settore giudiziario nella tabella A allegata alla legge 22 novembre 1990, n. 342.

Articolo 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, valutato complessivamente in lire 16.883.692.000 per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 3.

Identico.

Articolo 3-*bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, si applicano con decorrenza 1° gennaio 1992 anche al personale direttivo e dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in annue lire 6.157.831.766, si provvede, per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

Articolo 3-*ter*.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, vanno interpretate nel senso che all'indennità dalle stesse prevista si applica la disciplina di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, modificata a far data dal 1° gennaio 1992 dall'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Articolo 4.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1992.

IL PRESIDENTE SUPPLENTE DELLA REPUBBLICA
SPADOLINI

ANDREOTTI – MARTELLI – CIRINO POMICINO – CARLI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)